

STATUTO

**TECNOLOGIA E RICERCA PER
L'EDUCAZIONE MUSICALE E
L'INCLUSIONE IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGARANO MAINARDA FE VIA
ROMA 17

Numero REA: FE - 219509

Codice fiscale: 02024980381

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2018 - Statuto completo	2
--	---



Anna Laura Bonafini
Notaio

Allegato " A " all'atto rep.n. 6817/4055

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE E DOMICILIO SOCI -

OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1.1 La società ha denominazione:

**"TEcnologia e Ricerca per l'Educazione Musicale e l'INclusione Im-
presa Sociale S.r.L."**

abbreviabile *in sigla* in **"Theremin S.r.L. I.S."**.

ARTICOLO 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO SOCI

2.1 La società impresa sociale ha sede in **Vigarano Mainarda (FE)** all'indiriz-
zo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai
sensi di legge.

2.2 Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia e al-
l'estero, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, filiali, succursali,
agenzie o unità locali comunque denominate.

2.3 Compete invece ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere
sedi secondarie, così come il trasferimento della sede nell'ambito del Comune
in Comune diverso da quello sopra indicato.

2.4 Il domicilio dei soci, per tutti gli effetti di legge e per tutto quello che con-
cerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Impre-
se ai sensi di legge. È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio
domicilio.

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE

	3.1 La società impresa sociale potrà svolgere l'attività di:	
	- educazione, istruzione e formazione musicale e teatrale, istruzione e forma-	
	zione musicale, attività culturali artistiche e ricreative di interesse sociale con la	
	finalità della profusione della musica in tutte le sue forme;	
	- inclusione sociale nell'ambito della disabilità e della multietnicità;	
	- attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle atti-	
	vità di interesse generale (libri, cd, manuali, ecc...);	
	- organizzazione di eventi (saggi, concerti, spettacoli, workshop, masterclass,	
	clinics, festival musicali);	
	- prestazione di servizi a favore di terzi in occasione di eventi culturali e musi-	
	cali e con riferimento all'attività istituzionale sopra indicata di istruzione musi-	
	cale nei limiti legislativi dell'attività commerciale esercitabile dalla società im-	
	presa sociale;	
	- registrazione audio e video con conseguente commercializzazione di eventi	
	ed opere musicali.	
	3.2 Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società impresa sociale	
	potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, in-	
	dustriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, non-	
	ché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pub-	
	blico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o	
	costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini. Potrà inol-	
	tre concedere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia,	
	anche reale, a favore di terzi, che dall'Organo sociale competente siano ritenu-	
	te utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali, acquistare	
	e cedere crediti. Inoltre la società utilizzerà contributi e/o finanziamenti libera-	

	mente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati allo svolgimento dell'ogget-	
	to sociale e nel rispetto delle normative pubblicistiche di settore.	
	3.3 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria	
	debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:	
	della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e	
	di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori	
	mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n.	
	416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di	
	fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in	
	tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1,	
	in tema di attività di intermediazione mobiliare; del Dlgs 1 settembre 1993 n.	
	385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'articolo 26 legge 7 marzo	
	1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanzia-	
	menti; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanzia-	
	ria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a	
	Collegi, Ordini o Albi professionali e loro modifiche ed integrazioni.	
	3.4 La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa	
	sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al li-	
	bro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività	
	economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o ser-	
	vizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come de-	
	finita nell'art. 1 e seguenti del d.lgs 155/2006 (ora d.lgs. n. 112/2017).	
	3.5 La società impresa sociale <i>non ha scopo di lucro soggettivo</i> , onde gli utili e gli	
	avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a	

	incremento del patrimonio della società in conformità con quanto previsto	
	dall'art. 3, D.lgs. 112/2017, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3. D.Lgs.	
	112/2017.	
	3.6 La Società impresa sociale può operare sia in Italia che all'estero.	
	ARTICOLO 4) DURATA DELLA SOCIETÀ	
	4.1 La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31 dicembre 2050.	
	4.2 Potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'as-	
	semblea dei soci.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI - QUOTE -	
	RECESSO	
	ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO	
	5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è	
	diviso in partecipazioni senza valore nominale unitarie e indivisibili ai sensi	
	dell'articolo 2468 del codice civile.	
	5.2 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento	
	del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, III com-	
	ma, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.	
	5.3 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di	
	aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da cia-	
	scuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è ef-	
	fettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede	
	di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non	
	proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.	
	5.4 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di au-	

	mento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a	
	ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni,	
	salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un	
	termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione pre-	
	detto. Detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino,	
	contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati del-	
	l'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per	
	l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro	
	Imprese della decisione di aumento.	
	5.5 L'aumento di capitale dovrà necessariamente essere effettuato in forma di	
	aumento di capitale inscindibile, ossia il capitale si intende aumentato solo se	
	l'intero aumento è sottoscritto dai soci, onde l'organo amministrativo non può	
	eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla	
	compagine sociale, a meno che la deliberazione di aumento del capitale sociale	
	non lo consenta.	
	5.6 I soci possono decidere, con la maggioranza di due terzi del capitale socia-	
	le, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale so-	
	ciale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei	
	alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso	
	di cui all'articolo 2473 Codice civile.	
	5.7 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento	
	del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secon-	
	do la decisione dei soci di aumento del capitale sociale, devono essere liberate	
	mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto	

	di recesso di cui all'articolo 2473 Codice civile.	
	5.8 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso,	
	motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo	
	deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'ar-	
	ticolo 2482 bis, II comma, del codice civile.	
	5.9 Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, II comma, del codice civile, in	
	mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titola-	
	rità del socio moroso può essere venduta all'incanto.	
	5.10 Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art. 2 lettera m) D.lgs.	
	155/2006 (ora D.lgs. 112/2017), la società impresa sociale dovrà essere parte-	
	cipata in misura superiore al settanta per cento del capitale sociale da Organiz-	
	zazioni che esercitano un'impresa sociale.	
	ARTICOLO 6) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	6.1 Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sot-	
	toscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi	
	titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo <i>il principio di non discri-</i>	
	<i>minazione.</i>	
	6.2 L'ammissione di nuovi soci mediante cessione e trasferimento della quota	
	è concessa alle condizioni di cui al successivo art. 9.	
	ARTICOLO 7) FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ	
	7.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono es-	
	sere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni	
	al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per	
	tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.	
	7. 2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della	

	società devono considerarsi infruttiferi.	
	ARTICOLO 8) TITOLI DI DEBITO	
	8.1 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con deci-	
	sione dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	9.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a favore di altri soci. In caso	
	di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto ad ottenere il rimborso della	
	partecipazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 2473 c.c.	
	9.2 In caso di trasferimento della quota ad un terzo, questa potrà essere tra-	
	sferita, in tutto o in parte, a soggetti che svolgono attività simili a quelle ogget-	
	to della presente società impresa sociale; in tal caso il socio che intende aliena-	
	re la propria partecipazione sociale o costituire sulla stessa diritti reali di garan-	
	zia dovrà comunicare con lettera raccomandata o PEC alla società la proposta	
	di alienazione indicando la persona del cessionario, il prezzo e le modalità di	
	trasferimento. I soci dovranno esprimere il proprio <i>gradimento</i> alla detta ces-	
	sione mediante decisione da assumere ai sensi del presente statuto. Nel calcolo	
	delle maggioranze non sarà computata la quota del socio alienante. La decisio-	
	ne deve essere assunta e comunicata all'organo amministrativo entro 30 (trenta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dell'organo	
	amministrativo. L'organo amministrativo deve comunicare la decisione della	
	società al socio richiedente mediante lettera raccomandata o PEC da inviarsi	
	entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla delibera dei so-	
	ci. Qualora entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimen-	
	to al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si	
	intende non concesso.	

	9.3 Qualora un socio intenda vendere, cedere o comunque trasferire, anche a	
	titolo gratuito, in tutto o in parte la propria partecipazione a un terzo, siano es-	
	so persona fisica o giuridica, dovrà informare tutti gli altri soci mediante invio	
	di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sia indicato	
	l'ammontare delle quote in oggetto, il nome dell'eventuale acquirente, il prezzo	
	offerto da quest'ultimo, le modalità di pagamento ed ogni altra informazione	
	utile per l'esecuzione di quanto disposto nel presente articolo. Gli altri soci,	
	entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale raccomandata, potranno eserci-	
	tare, proporzionalmente all'ammontare della partecipazione da ciascuno dete-	
	nuta, il diritto di prelazione sulle partecipazioni messe in vendita. Tale diritto	
	di prelazione dovrà essere esercitato secondo gli stessi termini e condizioni in-	
	dicati nella lettera di cui sopra e mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento da inviare al socio venditore. Qualora i soci titolari del diritto di	
	prelazione contestino il prezzo di vendita, perché ritenuto eccessivo, potranno	
	invocare l'intervento di un arbitratore, secondo la procedura di cui al comma	
	5, fermo restando che qualora il prezzo proposto dall'acquirente sia maggiore	
	del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intenderà fatta per il prezzo	
	pari al valore stabilito dall'arbitratore; in caso contrario, sarà confermato il	
	prezzo proposto dal proponente.	
	9.4 Qualora uno o più soci non intendano esercitare il diritto di <i>prelazione</i> ov-	
	vero vi abbiano rinunciato, queste andranno ad accrescere in parti uguali le	
	partecipazioni spettanti agli altri soci, i quali, entro 15 (quindici) giorni dalla	
	scadenza del termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra, dovranno comunicare	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento la loro intenzione di	
	esercitare o meno la prelazione per le partecipazioni accresciute. Una volta	

	scaduto detto termine ovvero essendo comunque intervenuta la rinuncia da	
	parte dei soci all'esercizio della prelazione, il socio venditore potrà trasferire ai	
	terzi sopra indicati le partecipazioni rimaste invendute, nel rispetto dei termini	
	e delle condizioni indicati nella lettera di cui al secondo comma del presente	
	articolo.	
	9.5 La prelazione opera altresì nel caso di permuta, di trasferimento a titolo	
	gratuito, conferimento in società, transazione o di ogni altra forma di disposi-	
	zione delle partecipazioni ovvero di diritti sulle stesse.	
	9.6 Qualora il corrispettivo offerto dal terzo sia rappresentato da un bene in-	
	fungibile o comunque non disponibile per gli altri soci, ovvero in caso di tra-	
	sferimento a titolo gratuito, il diritto di prelazione potrà essere esercitato al	
	prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, sarà stabilito da un terzo arbi-	
	tratore che sarà scelto d'accordo tra le stesse o, in mancanza di accordo entro	
	trenta giorni dalla richiesta fatta con raccomandata A.R., dalla Parte più dili-	
	gente, su richiesta di quest'ultima al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti	
	di Milano. Nella propria valutazione l'arbitratore, operando ai sensi dell'art.	
	1349, I comma, del codice civile dovrà tener conto, con equo apprezzamento,	
	della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività e del suo even-	
	tuale valore di mercato, nonché di ogni altra circostanza e condizione usual-	
	mente considerata nella valutazione di partecipazioni sociali. L'arbitratore co-	
	municherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appe-	
	na completata. Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per tutte le	
	parti e il trasferimento a tale prezzo verrà effettuato entro trenta giorni dalla ri-	
	cezione della valutazione dell'arbitratore da parte dei soci che intendono ac-	
	quistare, mediante bonifico bancario contestualmente al trasferimento della	

	partecipazione. Le spese per la valutazione da parte dell'arbitratore saranno ri-	
	partite in parti uguali tra le parti.	
	9.7 Ogni trasferimento posto in essere in violazione del presente articolo sarà	
	privo di effetti nei confronti della Società e, pertanto, l'organo amministrativo	
	potrà negare l'iscrizione di tale trasferimento nel Libro Soci ove esistente, fer-	
	mo restando il diritto dei soci aventi diritto alla prelazione a riscattare le parte-	
	cipazioni al prezzo e alle condizioni e termini di pagamento pattuiti tra l'acqui-	
	rente e il socio alienante inadempiente, ovvero, se del caso, al prezzo e alle	
	condizioni e termini determinate dall'arbitratore, ma, in tal caso, le spese per la	
	valutazione dell'arbitratore saranno interamente a carico del socio alienante	
	inadempiente.	
	ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO	
	10.1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi	
	previsti dall'articolo 2473 del codice civile.	
	10.2 Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo	
	amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) gior-	
	ni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o,	
	in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei	
	soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla co-	
	noscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.	
	10.3 Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione <i>nel ri-</i>	
	<i>spetto del limite di cui all'art. 3, I comma, D.Lgs. 155/2006 (ora D.Lgs. 112/2017), e</i>	
	comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.	
	10.2 Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del de-	
	funto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli	

1105 e 1106 del codice civile.	
ARTICOLO 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO	
11.1 L'esclusione dei soci deve avvenire <i>nel rispetto del principio di non discrimina-</i>	
<i>zione</i> nei casi previsti dalla legge.	
11.2 Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 155/2006, ora articolo 8 del d.lgs. n.	
112/2017, in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.	
TITOLO III	
DECISIONI DEI SOCI	
ARTICOLO 12) COMPETENZE DEI SOCI	
12.1 Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice	
civile sono di competenza dei soci, oltre che le materie indicate all'articolo	
2479, II comma, codice civile:	
a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla	
loro approvazione;	
b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'a-	
dozione di una decisione da parte dei soci;	
c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Co-	
mune;	
d) gradimento sul trasferimento a terzi della quota di un socio ai sensi dell'art.	
9.2.	
12.2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo	
2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pa-	
ri o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fonda-	
tori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione	
della società.	

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI – MODALITÀ		
13.1	I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:	
a)	quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della	
	decisione assembleare;	
b)	quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo	
	assembleare.	
ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI – CONVOCAZIONE		
14.1.	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ri-	
	tenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli ar-	
	gomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata me-	
	diante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per	
	l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o ma-	
	gnético) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compre-	
	si il telefax e la posta elettronica).	
14.2.	In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della con-	
	vocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione	
	può essere spedito dai soci che rappresentino almeno il 15 (quindici) per cento	
	del capitale.	
ARTICOLO 15) ASSEMBLEA DEI SOCI – LUOGO		
DI CONVOCAZIONE		
15.1	L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove,	
	purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.	
15.2	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei re-	

	lativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente e il segretario, se nominato.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI – RAPPRESENTANZA	
	16.1 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.	
	ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI – PRESIDENZA	
	17.1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presi-	

	dente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o as-	
	senza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa	
	come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del ca-	
	pitale presente.	
	17.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'as-	
	semblea a maggioranza semplice del capitale presente.	
	ARTICOLO 18) ASSEMBLEE DEI SOCI – INTERVENTO	
	IN ASSEMBLEA	
	18.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel li-	
	bro dei soci, se volontariamente tenuto e che hanno diritto di voto nelle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno. Il voto non può essere espresso per corrispon-	
	denza.	
	ARTICOLO 19) DECISIONI DEI SOCI – QUORUM	
	19.1 Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.	
	19.2. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, V	
	comma, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sin-	
	daci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsia-	
	si supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e	
	spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax	
	e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che es-	
	si sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono	
	tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti	
	assenti.	
	TITOLO IV	

	ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,	
	CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ	
	ARTICOLO 20) REQUISITI DI ONORABILITÀ	
	DELLE CARICHE SOCIALI	
	20.1 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quan-	
	to prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità	
	ed indipendenza:	
	o assenza di procedimenti e carichi pendenti;	
	o accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;	
	o mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.	
	20.2 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e	
	se nominati decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice	
	civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 comma 2, d.lgs. n.	
	112/2017.	
	Tali requisiti potranno essere comprovati dal candidato al momento della can-	
	didatura anche con auto-dichiarazione a' sensi del DPR 445/2001.	
	ARTICOLO 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ	
	21.1 Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di	
	cui all'articolo 11 del presente statuto, la società può essere alternativamente	
	amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:	
	a) da un amministratore unico; oppure	
	b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di nove	
	membri, i cui componenti operano, a seconda di quanto previsto all'atto della	

	loro nomina, con metodo collegiale, che può esplicarsi o in via simultanea op-	
	pure mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto, con le	
	modalità di cui oltre; oppure	
	c) da una pluralità di amministratori, i cui componenti possono operare, a se-	
	conda di quanto previsto all'atto della loro nomina:	
	c.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del pre-	
	sente statuto;	
	c.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del	
	presente statuto;	
	con la precisazione che le decisioni concernenti la redazione del progetto di	
	bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile devono in ogni caso es-	
	sere adottate con metodo collegiale.	
	21.2 La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del mo-	
	dello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codi-	
	ce civile.	
	21.3 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo	
	fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di	
	termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.	
	21.4 La revoca può essere deliberata, in presenza di giusta causa, sia se il com-	
	ponente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato	
	sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è do-	
	vuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarci-	
	mento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di	
	revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accet-	

	tazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'e-	
	ventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta	
	causa.	
	21.5 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presi-	
	dente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di	
	presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo al-	
	l'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati an-	
	che uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del pre-	
	sidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modali-	
	tà eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.	
	21.6 I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.	
	21.7 Se cessa dalla carica un componente dell'organo amministrativo, questo	
	viene sostituito con provvedimento dei soci.	
	21.8 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese	
	sopportate per ragioni del loro ufficio a seguito di presentazione di apposita	
	distinta mensile firmata.	
	21.9 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, II comma lett. a), D.Lgs. n.	
	112/2017, può essere assegnato, mediante deliberazione dei soci, per ogni sin-	
	golo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo am-	
	ministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione	
	di carica, da costituirsi anche mediante accantonamenti periodici e pure con si-	
	stemi assicurativi o previdenziali.	
	21.10 In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i compo-	
	ponenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.	
	21.11.Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo	

	amministrativo si applicano in quanto compatibili le norme in tema di ammini-	
	strazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI <i>bis</i> del capo V del titolo V del	
	libro V del codice civile.	
	ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE	
	CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA	
	22.1 Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia	
	effettuata ai sensi dei punti c.2 e c.3 del comma 1 dell'articolo 21 del presente	
	statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto	
	dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:	
	a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;	
	b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione	
	secondo quanto stabilito all'atto di nomina.	
	22.2 In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente del-	
	l'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministrato-	
	re voglia compiere; i soci decidono sull'opposizione con la maggioranza previ-	
	sta dal presente statuto per l'assunzione delle decisioni da parte dei soci.	
	22.3 Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso una-	
	nime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 23) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-	
	ZIONE ADOTTATE MEDIANTE METODO COLLEGIALE SI-	
	MULTANEO	
	23.1 Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove,	
	purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il	
	presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da alme-	
	no un terzo dei suoi membri o, se nominato, dall'organo di revisione.	

	23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno	
	7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di am-	
	ministrazione e ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3	
	(tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o	
	magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (com-	
	presi il telefax e la posta elettronica).	
	23.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto	
	a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando	
	il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i	
	membri del consiglio stesso e a condizione che l'organo di revisione, se nomi-	
	nato, sia presente od informato della riunione.	
	23.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche	
	con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o	
	anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-	
	le e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal ca-	
	so, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la le-	
	gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze,	
	in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel	
	luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;	
	c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli even-	
	ti oggetto di verbalizzazione;	

	d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di	
	partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di	
	convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	23.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera co-	
	me se non fosse in carica.	
	23.6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza	
	dei componenti in carica dell'organo amministrativo.	
	23.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.	
	ARTICOLO 24) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-	
	ZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER	
	ISCRITTO O CONSULTAZIONE SCRITTA	
	24.1 Salvo che uno o più componenti dell'organo amministrativo richieda l'a-	
	dozione del metodo collegiale simultaneo e a meno che non si tratti di ammi-	
	nistrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 21 del pre-	
	sente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie	
	decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non	
	è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rap-	
	presentante.	
	24.2 Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consulta-	
	zione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla socie-	

	tà pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del-	
	l'organo amministrativo; il componente dell'organo amministrativo che espri-	
	ma un voto di astensione si considera come se non fosse in carica.	
	ARTICOLO 25) AMMINISTRATORE UNICO	
	25.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore uni-	
	co, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazio-	
	ne e del suo presidente.	
	ARTICOLO 26) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	26.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza ri-	
	chiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:	
	a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice ci-	
	vile;	
	b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.	
	26.2 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere <i>il bilancio sociale</i> di cui al-	
	l'art. 11 comma 3 D. Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presen-	
	tato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.	
	ARTICOLO 27) AMMINISTRATORI DELEGATI – COMITATO	
	ESECUTIVO – DIRITTI PARTICOLARI	
	27.1 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più	
	amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzio-	
	ni e la retribuzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, II comma lett. a),	
	del D. Lgs. n. 112/2017.	
	27.2. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e	
	nell'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile.	

	27.3. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci <i>parti-</i>	
	<i>colari diritti</i> riguardanti l'amministrazione della società, quali, a mero titolo	
	esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di	
	socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare	
	preventivamente determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di uti-	
	li in più rispetto alla propria partecipazione sociale. Questi diritti sono perso-	
	nali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione, né per atto <i>in-</i>	
	<i>ter vivos</i> , né <i>mortis causa</i> . La decisione che attribuisce tali diritti dovrà disciplinare	
	le conseguenze della cessazione della qualità di socio in capo al titolare. Questi	
	diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci ai sensi del-	
	l'articolo 2468, comma 4, del codice civile.	
	ARTICOLO 28) RAPPRESENTANZA SOCIALE – AZIONE	
	DI RESPONSABILITÀ	
	28.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con	
	facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranaziona-	
	le o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nomi-	
	nare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:	
	a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:	
	a.1 - al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti	
	di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del	
	consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per	
	il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;	
	a.2 - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;	
	b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale:	
	b.1 - a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli	

	altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa	
	operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nel presente	
	statuto, con metodo disgiuntivo;	
	b.2 - ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con tutti	
	gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto	
	della loro nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti	
	dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo con le	
	predette modalità.	
	28.2 L'organo amministrativo può nominare institori <i>ex art.</i> 2203 c.c., direttori	
	e procuratori speciali con incarico a tempo determinato (che, in assenza di par-	
	ticolari previsioni nell'atto di nomina, si intende di un anno, salvo revoca in	
	data precedente alla scadenza per giusta causa), e può pure deliberare che l'uso	
	della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per	
	determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente	
	a terzi.	
	28.3 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di	
	rinuncia o di transazione da parte della società ai sensi dell'articolo 2476 del	
	codice civile solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due ter-	
	zi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino	
	almeno il dieci per cento del capitale sociale.	
	ARTICOLO 29) SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	29.1 La società deve prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la	
	nomina di uno o più sindaci con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e art.	
	2399 c.c.	
	29.2 La nomina del sindaco é obbligatoria se il capitale sociale non é inferiore	

	a quello minimo stabilito per le società per azioni.	
	29.3 La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:	
	a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	
	b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;	
	c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo	
	comma dell'articolo 2435- <i>bis</i> c.c.	
	29.4 L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma ces-	
	sa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	29.5 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni	
	in tema di società per azioni; la revisione legale dei conti è esercitata dal sinda-	
	co purché iscritto al registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	29.5 L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indica-	
	ti al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina	
	del sindaco.	
	29.6 Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richie-	
	sta di qualsiasi soggetto interessato.	
	ARTICOLO 30) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA	
	30.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati e, se	
	nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 Codice civile ed all'articolo 20 del presente statuto sociale.	
	30.2 Per tutti gli iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Mini-	
	sterio di Giustizia, si applica il comma 2 dell'articolo 2399 Codice civile.	
	ARTICOLO 31) CESSAZIONE DALLA CARICA	
	31.1 Coloro che partecipano all'organo di controllo possono essere revocati	

	solo per giusta causa e con decisione dei soci.	
	31.2 La decisione di revoca deve essere approvata con decisione del Tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	TITOLO V	
	ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
	ARTICOLO 32) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI	
	32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	32.2 Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale unitamente al bilancio sociale di cui all'art. 11, comma 3,	
	del D.lgs. n. 112/2017; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centot-	
	tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenu-	
	ta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.	
	32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento del-	
	l'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salve le facoltà previste dal-	
	l'art. 3, D.lgs.n. 112/2017.	
	32.4 È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di ge-	
	stione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministra-	
	tori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	TITOLO VI	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI	
	DELLE ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 33) MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO	
	33.1 L'organo amministrativo, con le modalità <i>infra</i> indicate, informa costante-	
	mente i lavoratori e i destinatari delle attività della società delle delibere degli	

	organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qua-	
	lità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.	
	33.2 Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti	
	di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'or-	
	gano amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consulta-	
	re lavoratori e destinatari delle attività.	
	33.3 I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità ai sensi del-	
	l'art. 11, D.Lgs. n. 112/2017:	
	• partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;	
	• organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informa-	
	tivi e consultivi.	
	33.4 I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modali-	
	tà:	
	• incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la veri-	
	fica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	OPERAZIONI STRAORDINARIE	
	ARTICOLO 34) SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	34.1 La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.	
	34.2 In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei li-	
	quidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazio-	
	ne è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo ammi-	
	nistrativo.	
	34.3 Esaurita la liquidazione, anche con la restituzione ai soci dell'eventuale	

	capitale sociale esistente, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto	
	delle indicazioni dei soci, <i>ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associa-</i>	
	<i>zioni, Comitati, Fondazioni ed Enti Ecclesiastici ed altri Enti del Terzo Settore costituiti</i>	
	<i>ed operanti da almeno tre anni ovvero ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, D.lgs. n.</i>	
	<i>112/2017.</i>	
	34.4 I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministe-	
	ro del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della de-	
	voluzione del patrimonio, la cui efficacia é regolata da quanto stabilito dal-	
	l'art.11, comma 5, D.lgs. n. 112/2017.	
	34.5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i so-	
	ci individuino quale beneficiario della devoluzione <i>un'altra organizzazione che</i>	
	<i>esercita un'impresa sociale.</i>	
	ARTICOLO 35) OPERAZIONI STRAORDINARIE	
	35.1. La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono	
	essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di	
	destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da	
	parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di	
	un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse	
	generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato	
	dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore	
	effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento	
	delle attività e delle finalità da parte del cessionario.	
	35.2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità al-	
	le disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	

	35.3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scrit-	
	to di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di	
	procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione	
	necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero	
	la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.	
	35.4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'Autorizzazione	
	del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decor-	
	si novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento	
	del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è	
	ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.	
	TITOLO VIII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORO COMPETENTE	
	ARTICOLO 36) CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	36.1 Qualunque controversia, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preve-	
	de l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovesse sorgere fra i soci o	
	fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra	
	detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in	
	dipendenza di:	
	-affari sociali;	
	-diritti disponibili relativi al rapporto sociale;	
	-interpretazione o esecuzione del presente statuto;	
	è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto ed	
	emetterà il suo lodo entro novanta giorni dalla nomina.	
	36.2 L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede	
	la società.	

30 di 31

Io sottoscritta Dottoressa Anna Laura Bonafini Notaio in San Felice sul Panaro, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico,
consapevole delle responsabilit  penali previste ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente documento informatico   conforme all'originale documento analogico da me custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
San Felice sul Panaro, li 05 giugno 2018.
NOTAIO ANNA LAURA BONAFINI
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto del 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Anna Laura Bonafini Notaio
FIRMA DIGITALE